22.

P E 'L

Rev. Prepoſto, e Barone D. Berardo Purifico

CONTRA

Il Rev. D. Pietropaolo Sciarra, Carlo, Pietrantonio Majale, Gioſeppe de Marco, e D. Fedele de Paulis.

A relazione dell' ill. Marcheſe Signor D. Andrea Tontulo.



16



17

In Banca di Baſile
Preſſo lo Scrivano Andrea Ripoli.

J. M. J.

SI vuol proporre al S. R. C. qual'oggetto di curiosa disputa l' articolo pur troppo manifesto, se debba, cioè, l' accessorio esser dipendente dal suo principale; e ciò che è più grazioso: è, che si propone da chi essendo stato prima accessorio; pretende ora divenir egli principale. Io per me sostengo, che l'accessorio è individuo pedissequo del suo principale; e che non può giammai l'accessorio da se solo divenir principale. Quì si riduce tutta la contesa, che si agita tra il rev. D.Berardo Parifico, ed il rev. D. Pietropaolo Sciarra.

Essendo prima Preposto di S. Pietro ad Azzano il rev. D. Giancesare Ricci, stimò nell' anno 1747. di alleggerirsi del peso della cura di anime nella Villa Collesansonesco dipendente da detta Prepositura, dove ci costituì suo Cappellano curato il Parroco di Collecaruno D. Antonio de Paulis, e dopo la costui morte D.Pietro Pompa, e poi D. Barnaba Mazzarella, e verso il 1765. il suddetto Sacerdote D. Pietropaolo Sciarra, a' quali assegnò ancora in compenso dell' incomodo una porzione delle decime, che colà esigea. Indi inchinato assai sotto la mole degli

anni canuti pensò di rinunciare l' intiero peso della stessa principale Prepositura, la quale fu conferita al suddetto rev. D. Berardo Purifico. Questi sapendo il suo dovere, che era di portarne il peso della cura delle anime non meno della Prepositura di S. Pietro, che della Villa di S.Senesco, in modo amichevole ne richiese detto Sacerdote Sciarra di astenersi dal proseguire il primiero incarico di Coadjutore in detta Villa, che gli avea addossato il suo antecessore; e trovatolo renitente: ne ricorse a tal uopo allo spettabile Delegato della Reale giurisdizione fin dal mese di Aprile del 1791. Mentre ivi si eran date le provvidenze opportune per porsi in chiaro la verità del suo assunto, ed erasi prossimo a spedire gli ordini convenienti in loro seguela: venne in mente al Coadjutore Sciarra di farsi riputare principale, e non più accessorio, ed a tal fine fece comparire nel mese di Maggio del 1792 nel S.R.C. gli asserti Compadroni della Parrocchia di S.Giacomo di Collecaruno che pretendessero la manutensione nel possesso a prò di detta Parrocchia, e la pertinenza della cura delle anime nella Villa di S. Senesco, e si commise tal causa all' ill. Marchese Tontulo (1) e compilato poi il termine, ove copiosamente si è provato quanto te-

(1) *Fol.* 1.

testè impresi a dire: è ormai il S. C. in grado d'interporre la sua diffinitiva sentenza.

Io, che ho l'onore di sostenere le ragioni del rev. D. Berardo Purifico Preposto, e Barone di S.Pietro ad Azzano: altro non dovrò fare in compiere la mia obbligazione, che dimostrare non solo abbastanza, ma abbondantemente provato ciò, che per dritto si presume; cioè, che l'accessorio è seguela del suo principale: e che chi è stato accessorio, non può di suo talento da se solo divenir principale; e poi mostrerò, che tutti gli sforzi fatti dal Contraddittore per sostenere la stranezza del di lui assunto, si dileguano di leggieri come il più sottile vapore al primo soffio del vento.

C A P. I.

Collesansonesco è grancia della Prepositura di S.Pietro ad Azzano, ed in conseguenza si presume per dritto soggetto in tutto ciò che rimira lo spirituale alla cura del Preposto di S.Pietro; siccome gli è suddito in tutto quel che riguarda il temporale; essendo feudo di detta Prepositura.

NOn si dubita, che la Villa di Collesansonesco sia feudo nobile della Prepositura di S.Pietro ad Azzano, che è dell'onnimoda giuridizio-

A 3 ne

ne del Cardinale Abbate Commendatario di Farfa. Nè pure si dubita, che sia grancia di detta Prepositura, e tale: che la canna, o sia territorio di Collesansonesco intieramente nominasi nel catasto Feudo di S. Pietro ad Azzano. Verità è questa non solo dimostrata dal rev. D. Berardo Purifico, ma evidentemente provata dallo stesso contradittore rev. D. Pietropaolo Sciarra (1).

Se la verità per la sua innata leggiadria potesse riscuotere l' omaggio ben giusto di esser riverita, ed amata da ognun che la conosce, ed anche da chi osò di contradirle prima che gli si svelasse: io con più di piacere terminerei l'allegazione là, dove converrebbemi darle cominciamento. Ma poichè tanto sperar non si può; quando ad onta del di lei scintillante chiarore fa sorgere il disordinato amor di se stesso molte studiate nuvole per offuscarla: credo ben giusto impiegare tutta la mia insufficiente energia, onde porla nel suo lucido aspetto per ogni lato, affinchè coraggiosa lancj i suoi splendori a traverso delle più dense caligini, di cui si vuol ottenebrare. Eccomi dunque all'uopo.

Sembra potersi riputare molto verisimile (se non si vo-

(1) *Fol.* 88. *a t.* 89. *&* *a t.* 90. *a t.* 92. *&* *a t.* 94. 95. *a t.* 96. 98. 99. *a t.* 100. *&* *a t.* 102. 103. *&* *a t.* 122. 198. *ad* 202. *&* 203.

volesse dire verissimo e senza dubbio) che i Prelati, Abbati, ed altri personaggi riguardevoli nella gerarchia Chiesastica, che possegono molte dovizie, più feudi nobili, con lunga serie di Villaggi, Terre, e Città ancora sotto il loro dominio; non per altra occasione abbian nella loro origine fatto così grandi acquisti dalla pietà de' Fedeli, e dalla munificenza dei Regnanti ed altri Magnati del Secolo: se non se per qualche Santuario insigne, o per qualche Personaggio illustre per santità e dottrina, e specialmente per il dono dei miracoli da Dio graziosamente concessogli, che avesse eccitato la venerazione, e la divozione nei Popoli da lungi, e destato la pia loro curiosità nel visitarli, ed in conseguenza le largizioni, che ciascun dei Fedeli a proporzione del suo fervore, e del suo potere a gara si studiava di conferire.

Non occorre andar citando Autori, ed Annali; basta dare uno sguardo al libro del Mondo per rendersi certo della sussistenza di questa riflessione: e senza andar vagando tant' oltre nelle Nazioni straniere; abbiamo degli illustri esempj in questo Regno. Celebre è il Santuario di S. Nicolò di Bari, quello di Monte Gargano in Puglia, la Certosa di S. Brunone nella Calabria, e celeberrima in tutte le Storie la Badia di Montecasino per la veneranda memoria di S. Benedetto Fondatore della rispettabilissima Religione Benedettina.

Niente dissimile da quella di Monte Casino è stata la celebre Badia di S. Maria di Farsa poco distante dalla Città di Roma, che poi col progresso degli anni è divenuta riguardevole Commenda di alcuno degli Eminentissimi Cardinali, e di cui favellerò con precisione nel seguente capitolo.

Sì fatte Abbadie, e Prelature dovettero nell' origine avere prima più estensione in ciò che riguardava lo spirituale, che in quello, che rimirasse il temporale: ed aumentata poi la moltitudine degli individui, e dei soggetti; crebbe del pari l' opulenza de' beni temporali. In fatti reso insigne per la fama qualche Monasterio, quivi concorreano degli Individui per professare vita monastica. Questi moltiplicati si diramavano in altri luoghi, e cresciute le facoltà ne' contigui territorj: sortivano queste speciose possessioni, cui erano addetti dei coloni per cultura sotto la direzione di qualche Claustrale, il nome cotanto noto di Grancia (1).

Al-

(1) Il Du-cange rapporta varie etimologie della parola Grancia tratte dall'antichità, io ne recherò quella, che è più precisa, ed a proposito. *Grangia, Prædium, Villa rustica. Grangiæ, ut ait Lindwodus, dicuntur a granis, quæ ibi reponuntur, & sunt Grangiæ domus seu ædificia, ubi reponutur grana, ut sunt horrea: sed etiam*

Allorchè si riflette alle mozioni del cuor dell' uomo, ed al corso delle azioni umane; agevolmente si comprende questo fenomeno.

Nella storia annessa al Sinodo celebrato dall' Eminentissimo Cardinale Barberini trovasi espresso ciò che dicea io in generale; ed adattato al progresso del Monasterio di Farfa di cui piace recarne un frammento.

---

etiam ubi sunt stabula pro equis, bastaria, sive præsepia pro bobus, & aliis animalibus, caulæ pro ovibus, porcitheca pro porcis, & sic de aliis, quæ pertinent ad œconomiam, ut sunt loca deputata pro servientibus ad agricolturam, & opera rustica &c. Vita Caroli Abbatis Villatiensis c. 3. *Auxit insuper Conventum Monachis, & Conversis, Grangias ædificiis, & terris &c.* = *Gregorius IX. in Constitut. pro Benedictinis. Hæc autem nolumus ad illas grancias, seu administrariones extendi, quæ curam animarum non habent &c. Occurrit passim apud Scriptores, Conradum Usperg. p.* 324. *e* 25. *Edit.* 1540. *Gervasium Abbatem Præmonstratensem Epist.* 33. 35. 43. *Lewoldum Northowium in Chro. Marcano an.* 1126. *Rainardum Abbatem in Instit. Cistercienf. c.* 5. 8. *66.* 70. *& alios. Glossar. ad Scriptores med. & infim. latinit. Tom.* 3.

Monasterium Farfense cum contigua Ecclesia fama nominis, & religione loci inter prisca Christianæ pietatis monumenta inclytum primo S. Laurentius Syrus condidit, & deinde Barbarorum furore eversum S. Thomas Ordinis S. Ben dicti Monachus restauravit. Hujus discipuli ad cunctam religiosam disciplinam in hoc Cœnobio formati procedente deinde tempore veluti colonias pietatis inde deducentes multa passim per Italiam Monasteria piis Fidelium largitionibus adjuti fundarunt. Et huic Farfensi Monasterio cæterorum matri ex munificentia & indulgentia summorum Pontificum, Imperatorum, Regum, Principum, aliorumque piorum hominum multa bona, ampla privilegia, exemptiones atque etiam jurisdictiones (vitæ sanctitate venerationem, & benevolentiam iis conciliante) compararunt.

Premesse queste riflessioni, che han tutti i caratteri della verisimilitudine; ne sorge in corrolario un'altra, cioè, che quando una Badia ha sotto il certo suo dominio temporale un villaggio, tenuta, o qualche grancia abitata da poche o più persone, e non si vegga espressamente, che appartenga ad altri la giurisdizione spirituale: allora nel dubbio debba conchiudersi, che questa giuridizione spirituale, o sia cura di anime spetti allo stesso Abbate, o di lui Vicario, che è il padrone diretto nel temporale.

Or ciò presupposto; ancorchè la presente contesa dovesse esaminarsi nel piano di dubbio, e di presun-

funzioni (mettendosi da banda le valide pruove, di cui fra breve farò motto): non dubitandosi che l'Abbate di Farfa sia Preposto in S. Pietro ad Azzano, e non dubitandosi, che Collesansonesco sia Grancia di detta Prepositura, cioè, un appendice, ed un accessorio: ne siegue indubitatamente, che avendo il Preposto cura di anime in S. Pietro ad Azzano, che è la Prepositura principale; debba avere lo stesso peso cogli emolumenti corrispondenti nella Villa di S. Senesco che n'è sua dipendenza.

Questo, che è un raziocinio il più semplice, e naturale; giova corredarlo con argomenti tratti dal dritto, e dal dritto feudale ancora, che ne da l'occasione opportuna.

Idem judicamus de accessoriis, dice Giacomo Menochio *quod de ipso principalis. L. cum principali ff. de reg. jur. Et accessorium cum ipso principali dicitur esse* QUID INDIVIDUUM, *ut docuit Bart. L. græce §. illud nu. 4. ff. de fidejussor. & præterea, ut recte dicebat Cravet. in consʃ. 149. n. 8. non potest reddi ratio diversitatis, quare ad principale, & non ad accessorium debeat referri* (1).

Questo stesso raziocinio si fa allorchè si tratta delle

(1) *De præsumpt. lib. IV. præs. 110. num. 42. & 43.*

le materie feudali. Se a cagion di esempio si fosse concesso dal Principe un feudo, e col feudo vadano annesse le regalie, e su di queste non ci sia qualche speciale convenzione: allora le regalie son fide pedisseque del feudo, e perdendosi questo; si perdono ancora quelle, come di lui accessorie.

Reguero Sistino nel *tratt. de regalib. lib.* 1. *cap.* 6 *n.* 67. così ragiona, ed al *n.* 68. 69. *e* 70. soggiunge in questi termini.

Neque hoc tantum in iis regalibus locum habet, quæ principaliter, & seorsim per investituram concedantur, sed & quæ accessorie, & per consequentiam una cum regalem dignitatem annexam habente vel alio feudo conferuntur: Pruckm. de regalib. cap. 6. *n.* 16. *Rulant. d. c.* 2. *n.*26. *vers. Si in consequentiam feudi. Cum vulgati juris sit accessorium sequi suum principale. L. cum principalis ff. de R. J. c. accessorium eod. in* 6. *L. Aurelius §. legatum ff. de liber. leg. cum similibus. Idque ita se habeat, etiamsi accessorium sit præstantius, ac nobilius suo principali L. cum aurum §. perveniamus ff. de aur. & arg. leg. §. si tamen alienam Inst. de rer. divis. Petr. Peck. in d. c. accessorium n.* 4. *Marsil. sing.* 17. *n.* 6. *ubi plures alios pro sententia allegat.*

Federico Pruckman nello stesso trattato *de regalib. Rubr. quæ sint regal. cap.* 6. *n.* 16. favellando della stessa quistione parimente con più effusione si

si dichiara. *Regalibus in consequentiam feudi concessis, hæc non nisi ex illis causis, ex quibus feudum amittitur, revocari possunt, cum accessorium suum principale sequatur : c. accessorium de R. J. in 6. L. fin. C. non num. pec. L. fin. ff. const. pecun. L. cum principalis ff. de R. J. L. Lucius ff. qui potior. in pign. L. Aurelius* §. *legatum ff. liber. leg. L. fin. ff. per quas pers. nob. acq. L. eas C. de usur. L. si stipulatus ff. eod. Clement. 2. de præbend. Lud. Rom. L. si vero* §. *de viro num.* 174. *ff. sol. matr. Bertach. in repertor. lit. A. verb. accessorium Jas. L. ex testamento C. de fideicomm. Cæpoll. caut.* 131. *nu.* 2. *Hipp. de Mars. sing.* 17. *Cotta in memor. verb. apices. Cravet. tract. indem. mulier. n.* 5. *Strach. tr. adject. rubr. de his, quæ in pers. adject. design. seu conf. poss. n.* 21. *Tiraq. tr. in const. poss. p.* 3. *lim.* 7. *n.* 40. *Mascard. de prob. concl.* 14. *n.* 3. *Dilect. tr. art. test. trit.* 6. *caut.* 47. *n.* 1. *Hippol. de Mars. rubr. n.*67. *ff. de fidejus. Butigella L.* 4. §. *Cato n.* 48. *ff. de verb. obl. Alciat. L.* 1. §. *sed si mihi n.* 14. *ff. eod. tit. Igneus L. necessarios* §. *non alias p.* 1. *nu.* 443. *ff. ad S. C. Syllan. Anton. de Petrucia L.* 1. *num.* 26. *ff. de jure jur. Car. Ruin. L. hoc edicto* §. *nunciatio n.* 95. *ff. op. nov. nunc. Johan.Hanib. L. nemo potest n.* 384. *ff. leg.* 1. *Petr. Stella L. si creditores num.* 43. *C. de pact. Hipp. de Mars. cons.* 125. *n.* 28. & *n.* 35. *cons.* 25. *num.* 16.

conf. 45. *n.* 52. *Tiber. Decian. conf.* 45. *n.* 2. *vol.* 2. *conf.* 13. *nu.* 50. *eod. vol. conf.* 1. *nu.* 238. *vol.* 1. *Rol. a Vall. conf.* 45. *num.* 29. *vol.* 1. *Cephal. conf.* 382. *nu.* 3. *vol.* 3. *conf.* 630. *n.* 40. *vol.* 5.

Ecco dunque provato ad evidenza e colla retta ragione, e coll' autorità delle LL. e di sì immenſa, e fiorita turba di DD. che nel dubbio l' acceſſorio deve regolarſi come il principale, da cui dipende; e che ciò che ha relazione al principale, l' ha del pari coll' acceſſorio, che *eſt quid individuum* col ſuo principale: ed in conſeguenza nell' ipoteſi di dubbio ſi dee preſumere per dritto ſoggetto Colleſanſoneſco alla cura del Prepoſto di S. Pietro ad Azzano, di cui è certamente feudo, e grancia.

Ma che diraſſi allora, che ſi dimoſtrerà eſſerſi a ridondanza provato per fatto ciò che ſi preſume per dritto?

CAP.

C A P. II.

Si dimostra per fatto che Collesansonesco appartiene alla cura del Preposto di S. Pietro ad Azzano.

SE si disputasse dell' intera Commenda Badiale Farfense, non si sarebbero compilate le pruove con tanto zelo, e diligenza, con quanta ha ciò fatto il rev. Prep. e Barone D. Berardo Purifico, or che si tratta solo di una minima di lei porzione. Io mi contenterò soltanto di rilevare alcuni fatti più cospicui dopo che avrò recato alcune erudite notizie, che stimo opportune; e poi tralascerò volentieri il dippiù per non rendermi nojoso a questo Supremo Tribunale.

Nel *tom. II.* della *part. II.* dell' insigne raccolta fatta da Muratori degli Scrittori delle cose Italiane esiste la cronica di detta Badia di Farfa. Quindi ho preso quelle memorie che sono per rassegnare al S. C.

Fin dall'anno 817. il sommo Pontefice Pasquale I. confermò all'Abate Ingoaldo, ed al Monastero di Farfa tutti i dritti, e privilegj, di cui era in possesso, in ampia forma, come si ravvisa dalla Bolla, che trascrivo, che non sarà spiacevole il ponderarla, e di cui mi son astenuto di riferire il proemio per amor della precisione (1).

 Ol-

(1) ..... *Igitur quia petistis a nobis, quatenus ex no-*

Oltre della conferma fatta dall' autorità pontificia si aggiunse quella della suprema potestà del secolo, che

nostra largitate, nostroque dono concederemus vestræ religiositati, Monasterii vestri confirmationem, eorundemque bonorum, quæ habet a modo, & habiturum erit in perpetuum: confirmamus autem vobis, vestrisque successoribus castella, & villas, campos, & silvas, prata, & aquas, vineta, & oliveta, & aquimolas, cum universis appendicibus vel omnibus ad eos generaliter, & in integrum pertinentibus sicuti primitus, & nunc ab ipso Vener. Monasterio possessa sunt, tam in Comitatu Sabinensi, nec non & Narniensi, sive in Comitatu Reatino, vel Furconino, Asculano, Firmano, Aprutiensi, & Pinnensi, & Balbensi, & Teatino, Romano etiam, & Thuscano, omnesque adjacentias eorundem Monasteriorum, atque pertinentias cum omni integritate concedimus detinenda tam ea, quæ modo jure possidetis, quam ea, quæ in futuro largiente Domino poteritis acquirere tu, & successores tui, sicuti per privilegia sanctæ recordationis Domni Adriani qu. Papæ eidem Venerabili Monasterio confirmata sunt, permanenda. Confirmamus autem vobis, vestrisque successoribus in perpetuum oblationes, decimationes vestraque ditione colligendas oblationes mortuorum a cunctis re-

che si accordò a detto venerabile Monasterio di tratto in tratto, cioè nell'anno 840. da Lotario

recipiendas, & a nullis interdicendas. Nullus autem Episcopus audeat synodare, vel excommunicare Monachum, vel Clericum ipsius Monasterii, quos prædicto Abati, suisque successoribus concedimus monendos & constringendos, a præsenti decima Indictione, tuæ religiositati, tuisque successoribus vestri Monasterii in perpetuum concedimus detinenda. Statuentes quippe Apostolica censura ex auctoritate B.P.App.Principis sub divinis obtestationibus, & anathematis interdictionibus ut nulli unquam nostrorum successorum Pontificum, vel aliæ cuilibet magnæ parvæque personæ ipsa prænominata loca, vel insuper auxiliante Deo acquisita, & sicuti supra sunt instituta, a potestate & ditione vestra, vestrorumque successorum, ac vestri Monasterii quoquo modo liceat auferre, vel alienare. Si quis autem temerario ausu magna, parvaque persona contra hoc nostrum privilegium agere præsumpserit, sciat, se anathematis vinculo esse innodatum, & a Regno Dei alienum, & cum omnibus impiis æterno incendio ac supplicio condemnatum. At vero qui pio intuitu curator & observator hujus nostri privilegii extiterit, gratiam atque misericordiam vitamque æternam a misericordissimo Domino no-

rio all' Ab. Sicardo. Nel 872. da Lodovico II. nel 875. da Carlo Calvo . Nel 881. dall' Imp. Carlo Crasso . Sarebbe troppo nojoso il recare quì tutti i diplomi di costoro , e di altri Regnanti a pro di quell' insigne Badia . Piace solo trascrivere l' essenziale d' un diploma di Ottone il grande emanato nel 967. cui si confermano all' Ab. Giovanni, e suo Monasterio tutti i loro beni, e si rinnovano gli antichi privilegj (1).

Mi

nostro consequi mereatur in sæcula sæculorum. Amen. Scriptum per manus Christophori Scriniarii S. Romanæ Ecclesiæ in mense Februarii indictione supradicta decima. Bene valete. Datum Kal. Februarii per manus Theodori Nomenclatoris Sanctæ Sedis Apostolicæ imperante Domno Hludovico piissimo perpetuo Augusto a Deo coronato magno pacifico Imp. Anno 3. Indictione decima.

Mur. loc. cit. pag. 371.

(1) .... *Nos autem eum cum Monachis suis justa petentem cernentes, sub nostri mundiburdii tuitione recepimus, & nostrum illi imperiale præceptum fieri jussimus, per quod universas Monasterii sui res mobiles, & immobiles, tamque per nostram, nostrorumque Prædecessorum liberalitatem, quamque & per aliorum quorumlibet fidelium Christi magnificentiam collatæ sunt & acquisitæ, tam etiam quæ per præcepta Regum*

Mi contento solo di accennare la Bolla confermatoria di tutti i dritti e privilegj del Monasterio di Farsa emanata dal Som. Pontef. Leone IX. nel mese di Dicembre dell' anno 1051. ed un simigliante diploma dell' Imp. Errico III. spedito nell'anno 1084. a pro dello stesso. Trascuro di favellare del molto più che rilevar potrei da detti annali; intendo soltanto far motto preciso della Lettera Apostolica di Benedetto XIV. d' imm. mem. spedita a' 15. di Marzo 1747. a pro dell'Abbate commendatario di Farsa per

A 10 dar

gum Langobardorum, Liutprandi scilicet, Ratchisi, Haistulphi, ac Desiderii, seu & Imperatorum Francorum Caroli videlicet, Ludovici, & Lotharii, necnon & alterius Ludovici, atque Caroli etiam, & Berengarii, sive, & privilegia Pontificum Adriani, & Stephani, atque Paschalis constituta sunt, sive etiam confirmata, propter Divinum amorem, & reverentiam Dei Genitricis Mariæ PERPETUO CORROBORAMUS. *Quæ omnia nominatim ac sigillatim decreto inserenda sancimus, atque confirmamus propter futuras pravorum hominum infestationes, atque inquietudines, idest, fundum Acutianum ubi idem ven. Monasterium cum finibus, & appendicibus suis in integrum &c. ...... Mur. loc. cit. pag. 477.*

dar fine alle controverſie giuridizionali inſorte tra detto Abbate, ed i Prelati, nelle cui dioceſi v'erano Chieſe, e paeſi ſoggetti alla giuridizione di Farfa.

Avendo il Papa Bonifacio IX., che regnò verſo la fine del ſecolo XIV. ſoſtituito all' Abbate regolare di Farfa l' Abbate Commendatario: ne trasferì preſſo di coſtui tutt'il dominio, e giuridizione, che prima godea l' Abbate regolare. Non mancarono altri avvenimenti intorno al regolamento di sì riguardevole Badia ſpecialmente ſotto il Pontificato di Siſto V., di che non è del mio iſtituto il parlarne. Finalmente regnando Benedetto XIV. ſi deciſero alcune controverſie giuridizionali inſorte tra l' Abbate Commendatario di Farfa, e quei Veſcovi, nella cui dioceſi il detto Abbate avea Chieſe, e Paeſi ſoggetti alla ſua giuridizione, e per ciò, che riguarda la Prepoſitura di S. Pietro ad Azzano, ed altri luoghi nella dioceſi Aprutina sì fattamente ſi dichiara in detta lettera Apoſtolica: *Cæterum firmam, ſalvam & illæſam, ut prius, remanere debere declaramus ordinariam juriſdictionem Abatis Farfenſis in cæteris locis, Caſtris, & Eccleſiis intra proprium, & particulare territorium prædictum conſiſtentibus, item in ſuburbiis, & Eccleſiis poſitis in ſuburbiis Reatinis, in cæteris pariter Eccleſiis exiſtentibus in diœceſibus diverſis ſubjectis Epiſcopis Regni Neapolitani, videlicet in Parochiali Eccleſia Sancti*

Pe-

Petri d' Azzano, *cum* ALIIS EIDEM ANNEXIS, *Aprutinæ Diœcesis &c.* (1).

Ed ecco, che il ſommo Pontefice Benedetto XIV. viene a confermare colla ſua autorità ciò che trovaſi regiſtrato nel ſinodo celebrato dal Cardinale Barberini, di cui fra breve farò parola.

Or premeſſe queſte nozioni non inſoavi di fatti; vengo a favellare di ciò, che coſta dagli atti.

Egli è di bene prima che m' innoltri, il riflettere che le pruove, le quali ſono garantite dalla preſunzione del dritto; ſono del più gran momento, che immaginar ſi poſſa: come per l'oppoſto nulla, o poco men del nulla han di valore quelle, che ſebbene ſchierate con maeſtria; urtano ai caratteri della credibilità, che è il berſaglio, donde divergono le preſunzioni del dritto.

Si richiami dunque a memoria ciò che provai nel I. Cap. preſumerſi per dritto. Si rifletta a ciò che teſtè ho eſpoſto in ſeguela de' Diplomi, e Bolle pontificie intorno al vetuſtiſſimo poſſeſſo di ciò, che il Monaſterio di Farfa godea. *Confirmamus vobis*, *veſtriſque ſucceſſoribus caſtella*, *& villas*, *campos &c.* CUM UNIVERSIS APPENDICIBUS, (che ſarebbero le Grancie in lingua volgare) *vel omnibus ad eos generaliter*, *& in inte-*

A II

(1) *Ext. in Bullar. Bened. XIV. tom.II. pag.262. & ſignanter 266.*

tegrum pertinentibus, sicuti primitus, & nunc ab ipso ven. Monasterio possessa sunt tam in comitatu Sabinensi &c. Firmano, APRUTIENSI &c. OMNESQUE ADJACENTIAS eorundem Monasteriorum, atque PERTINENTIAS (il che pure equivale al nome di Grancie) *cum omni integritate concedimus detinenda.*

Si rifletta del pari a tutto ciò, che Bened. XIV. dichiarò con detta sua Bolla.

Or ciò premesso, ecco una breve analisi del più rilevante, che trascelgo dalle pruove compilate dal mio Cliente.

Nel dì 4. di Maggio dell'anno 1558., essendo in Canzano il nobile Giovanni Forte della Città di Teramo, coll'occasione, che vacò la Prepositura di S. Pietro ad Azzano per la rinuncia fatta dal rev. D. Aurelio de Milanuciis Rettore di detta Prepositura, siccome egli al par de'suoi predecessori vantava il dritto di presentare a detta Chiesa, così vi nominò per preposto il chierico D. Venanzio Forte, che era allora assente, come idoneo, e benemerito, soggiungendo, *ut exinde in dicta Ecclesia Præpositura officium una cum ejus Granciis, membris, & Cappellis exercere valeat una cum fructibus, emolumentis, juribus, & proventibus de jure, & consuetudine ad dictam Ecclesiam, sive Præposituram spectantibus, & pertinentibus, &c. Fol. 245. & a t.*

Poi a' 6. di Giugno dello stess' anno 1558. il medesimo nobile Gio: Forte nella Città di Teramo,

mo, presente, ed accettante il suddetto Chierico D. Venanzio Forte, confermò, o rinnovò l'antecedente nomina adoperando le stesse espressioni *una cum annexis*, *& connexis Granciis*, *Membris*, *& Cappellis &c. Fol.* 247. *& a t.*

Nel 1685. sotto gli auspicj dell'Eminentiss. Cardinale D. Carlo Barberini Abbate Commendatario delle insigni Badie di S. Maria di Farfa, e S. Salvadore maggiore si celebrò un concilio Diocesano, che poi nel 1686. fu stampato in Roma, ed è di non picciola mole. Nel fine di esso si aggiunse una breve storia, che riguardasse l'origine, e progresso di dette Badie, e lo stato attuale in quel tempo, e descrivesse le Chiese, Monasterj, villaggi, paesi, e numero delle anime comprese sotto la sua giurisdizione. Quivi in fine si soggiunge in *Partibus Aprutinis*. *Villa S. Petri ad Azzanum*, *alias Costume Joanella*, e nella mappa topografica annessa a detto Sinodo si descrive parimente *Collesansinesco* vicino a S. Pietro ad Azzano. *Fol.* 121.

Quì è da osservarsi che il Contradittore Sciarra non impugna affatto l'autenticità di tal libro, anzi vuol far valere la di lui virtù, allorchè cerca prender ragione a suo pro dal non veder inserito nella tavola di tutte le Terre, Castelli, Ville, e Badie di Farfa *pag.* 1069. il nome di Collesansonesco, e così crede poter trarre argomento, che vada annesso a Collecaruno *fol.* 73.

Importa tanto questa opposizione, che l'avversario

A 12 for-

forse crederà molto bizzarra; quanto il niente. Primamente potrei dire; ancorchè non fosse espresso il nome di Collesansonesco, pure si dee riputare come espresso, quando lo è già compreso sotto il nome di S. Pietro ad Azzano, di cui è Feudo, e Grancia. Ma senza andar pescando altre ragioni; vorrei sapere dal riverito Contradittore, perchè sarebbesi dichiarato pago del vero, quando avesse trovato registrato Collesansonesco nella pagina 1069. del Sinodo, e non vuol dichiararsi così, leggendolo registrato nella carta geografica Badiale allo stesso libro alligata? Io per me non so capire donde nascer potesse questa discrepanza di affetto. L' autore del Sinodo, delle carte topografiche, e di tutto il libro, è uno. Come volergli prestar fede in un foglio, perchè non vi è, e negarcela poi in un altro foglio più spazioso, ove benissimo detta villa è descritta nella sua vera situazione?

Ma se Collesansonesco appartenesse a Collecaruno, che è della Diocesi del Vescovo Aprutino, e perchè non trovarsi descritto nel catalogo di tutti i paesi soggetti alla giurisdizione del Vescovo Aprutino? Ecco un altro argomento di pruova affermativa tratta dalla negativa.

E' a sapersi, che nel 1727. Monsignor D. Pietragostino Scorza Vescovo Aprutino, o sia della Città di Teramo celebrò anch' egli un Sinodo Diocesano, e lo fece stampare in Roma, ed in esso si fa puntualmente la descrizione di tutti i

Pae-

Paesi, e Villaggi soggetti alla sua giurisdizione spirituale, e che compongono la sua Diocesi, la quale descrizione principia dalla *pag*. 18. di detto libro, e termina alla 21. ed ivi è bensì compreso Collecaruno, ma Collesansonesco certamente non esiste. *Fol*. 110. Or come va questo? Se in verità Collesansonesco fosse spettato al Vescovo Aprutino, e perchè non trovarsi descritto nella sua Diocesi? Non potea al certo dimenticarsi di dichiararlo suo mentre l'avea a vista, essendo poco lungi da Teramo. Se dunque non lo comprese, è evidente che comprender non lo potea perchè esente dalla sua giuridizione?

E che sia così, perchè il rev. Sciarra in vece di tante carte inutili da lui prodotte, non ha esibito decreti di santa visita fatta dai Vescovi di Teramo *pro tempore* su di Collesansonesco? Perchè non ha esibito le bolle di sua istituzione in Parroco di Cellecaruno, e di Collesansinesco, per così vedere se in esse si conferì la cura del detto villaggio?

Ecco dunque alle presunzioni di dritto, ed alle notizie generiche de' fatti già ponderate, aggregata la verità specifica, che provar si dovea, che altro dunque desiderar di vantaggio? Ma vi ha molto dippiù, e senza indugiare più nell'indagine delle cose de' secoli passati; si dia almen saltellando uno sguardo agli avvenimenti del secolo corrente, per contestare viemeglio la medesima verità.

Non v' ha dubbio, che il rev. D. Giancesare Ricci Preposto di S. Pietro ad Azzano dal 1735. fin al 1747. abbia disimpegnato tutte le funzioni parrocchiali immediatamente da se solo senza l' altrui ministero su i naturali di Collesansonesco amministrando i Sacramenti, formando gli stati, o sian numerazione delle anime, e sepellendo i morti nella sua Chiesa prepositurale, come il tutto costa ad evidenza dagli atti. *Fol.* 123. *ad* 135. *e* 216. *& a t.*

Dopo questo tempo pensò di esercitare detta cura in Collesansonesco per mezzo altrui valendosi del Parroco di Collecaruno, nel mentre che gli si porse l' occasione di esercitare la sua magnanimità, e lo spirito di Cristiano, per un avvenimento, che son a riferire.

Venne in mente altra volta al Parroco di Collecaruno D. Antonio de Paulis di attentare su i dritti parrocchiali nella villa di Collesansonesco verso il 1747. Or informato di ciò il Cardinale Commendatario Lante ne fece le sue doglianze colla Reverendissima Curia Aprutina, e n' ebbe la dovuta soddisfazione. Imperocchè a' 22. Agosto 1747. da quella Curia s' impose a detto Parroco il mandato per *Palatium*, che subì per più mesi. Dopo ricevuta questa soddisfazione, il Preposto D.Giancesare Ricci fece uso di sua indulgenza, destinando lo stesso de Paulis per suo Economo, e coadjutore ed assegnandogli per il di lui incomodo una porzione di decime

cime del ſuo decimario nel tenimento di detta villa S. Seneſco. Indi dopo la coſtui morte, detto Prepoſto deſtinò per Cappellano il rev. D. Pietro Pompa, e poi morto queſti, D. Barnaba Mazzarella, e per la di coſtui rinuncia confermò per Cappellano curato in detta villa D. Pietropaolo Sciarra, che ora la vuol fare da principale, e non più da acceſſorio, qual'è ſtato, e più non dev'eſſere. *Fol.* 187. *e* 221.

In oltre conduce a provare la ſteſſa verità un altro fatto, cioè, a' 23. di Marzo del 1741, fu convenuto nella Curia Veſcovile di Teramo il rev. D. Giuſeppe Caſerta ad iſtanza di Sabbatino Gatti di Colle Sanſoneſco, che pretendea eſſer ſoddisfatto delle doti aſſegnate a ſua moglie Maddalena Caſerta, ed egli oppoſe l'incompetenza del foro; *per eſſere ſoggetto al Em. Cardinale Paſſionei* (che era il Commendatario in quel tempo) *e per eſſo al Reverendiſſimo Vicario di Farſa reſidente in Aſcoli*. *Fol.*206., *e* 7.

Quando a 8. di Giugno 1743. D. Angelantonio Caſerta di Colleſanſoneſco fu promoſſo al Diaconato dal Veſcovo di Campli, e a 19. di Settembre 1744. al Sacerdozio dal Veſcovo di Aſcoli; ebbe biſogno delle dimiſſoriali del Cardinale Commendatario Barberini, e del ſucceſſore Paſſionei ſotto la cui giuridizione era la ſua Patria. *Fol.* 210., 11. *e* 12.

Eſiſtono gli atti originali della Curia di Farſa in Regno per lo ſtato libero, che abbiſognava quando

A 14 nel

nel 1745. doveansi contrarre le nozze tra Bernardo de Bernardis di detto villaggio, e Diana Valentini di Joanella della Diocesi Aprutina; e del simile stato libero, quando si contrassero le nozze nel 1751. tra Giuseppe Navj di Collesansonesco, e Domenica di Pietrangelo della Villa della Torre della diocesi Aprutina. *Fol.191. ad 97.*

E'. anche notissimo, che su 'l frontispicio della Chiesa di Collesansonesco vi era lo stemma del Cardinale Commendatario D. Francesco Barberini dipinto su tavole di legno, e questa memoria fu tolta dallo stesso contradittore Sciarra. *Fol.* 214. 217. *e* 218.

Più: v'ha certificato fatto fin dal dì *6.* di Agosto del 1748. da D. Paolo Paolini Cancelliere della Curia di Farfa, che allora risedea in Ascoli Città della Marca, che detta Villa Collesansonesco è stata sempre della giuridizione Farfense nello spirituale, e la causa della scienza che adduce, consiste *negli atti esistenti in quella Cancelleria Badiale, nella pianta topografica del Sinodo* (già crivellata) *e per avere egli stesso fabbricato molti processetti di stati liberi, e di patrimonj sacri, oltre la pubblicità, e notorietà del fatto. Fol.* 186.

Ma che più andar in traccia di pruove (di cui potrei più diffusamente quì favellare se non temessi di rendermi ristucchevole) se ve n'ha una, che è la più soda, ed inespugnabile, che possa esserci al Mondo?

Que-

Quænam poteſt fortior haberi probatio, quam quæ ex adverſarii confeſſione proficiſcatur? L. 5. C. de tranſact. L. 13. C. de non num. pec. j. c.10. X. de probat. & c.10. de fid. inſtrum. conſ. ord. Carol. A. 22. Cravett. conſ. 380. Maſcard. de probat. concluſ. 1326. n. 4. Nulla melior probatio, quam quæ fit per partis confeſſionem ſive expreſſam ſive tacitam. vulg. d. L. generaliter 13. C. de non num. pec. Carpzov. P. I. c. 16. D. 14. (1).

Si ſenta dunque per pregio dell'opera ciò che atteſtò lo ſteſſo contradittore rev. D. Pietropaolo Sciarra, e così ſi termini queſto capitolo.

Atteſto io ſottoſcritto Cappellano curato di S. Pietro in Azzano da ratificarſi con giuramento, ſi opus fuerit, come la canna del Colleſanſoneſco è feudo di S. Pietro in Azzano Grancia di Farfa, *e ſempre la ſuddetta villa è ſtata eſente da peſo alcuno, e queſto l'atteſto per averlo inteſo molte volte da perſone antiche di codeſti luoghi convicini, come anche atteſto, che morendo uno di detta Villa ſenza erede, tutt'il ſuo avere ricade alla ſuddetta Chieſa, per eſſere così uſo antico, e per eſſere la pura verità, ne ho fatto il preſente ſcritto, e ſottoſcritto di mia propria mano. In Villa Coſtumi li 9. Novembre* 1767.

Io

---

(1) *Anton. Fabr. tit. de probat. defin. 65. n. 2. & tit. de eo quod met. cauſ. def. 1. n. 3.*

Io D. Pietropaolo Sciarra Cappellano interino di S. Pietro in Azzano attesto come sopra manu propria. Fol. 185.

Cambiasse forse la verità la sua natura, o il suo aspetto, allorchè gli uomini cambian disegni, ed inclinazione?

Tutti gli additati fatti e gli altri contenuti nel IV. tra gli articc. prodotti dal mio Cliente *Fol.* 142. *a t. ad* 145. sono con tutta l'esattezza provati da una numerosa schiera di testimonj, e per l' età, e per la cognizione, e per il carattere e per altri pregi d'ogni eccezione maggiori. *Fol.* 146. *ad* 61. *Fol.* 163. *ad* 170. *Fol.* 172. *e* 73. *Fol.* 175. *ad* 184.

Già era superfluo il provare ciò, che per dritto si presume e non si controverte, *nulla enim probatio ab eo exigitur, pro quo facit præsumptio, cap. ult. extr. de præsumpt. & Cujac. ad rubr. eod. tit.* (1).

Se ciò non ostante, ciò che si presume, si è provato ad evidenza, a ribocco, e a dismisura: che altro resta ad eseguirsi, se non che desista il rev. Sciarra dal suo impiego e rilasci la coadjutoria in Colle Sansenesco con tutte le decime percepite fin dacchè ne fu richiesto dal Preposto D. Berardo Purifico? Ma se per provare la verità fu tanto zelante il mio Cliente, si crederà

forse,

(1) *Rittershut. sup. Nov. Cap. XXI. n.* 7.

forse, che per provare il suo assurdo sia stato il contradittore inoperoso, ed inerte? Molto ha faticato egli in vero per riuscire nell'ardua sua impresa; ma poco io mi tratterrò in mostrarne l'insussistenza dell'infelice di lui assunto.

C A P. III.

Si dimostra, che non debbasi tenere alcun conto di tutto quanto si oppone dal rev. D. Pietropaolo Sciarra, e dai compadroni della Parrocchia di Collecaruno.

DAgli articoli ed altre scritture prodotte dagli avversarj si rilevano le opposizioni, che essi fabbricano, e che ora sono a rassegnare.

I. Credono trarre ragione in sostegno del loro assunto da questo fatto, cioè, che nel 1781. essendosi proceduto al sequestro delle rendite de' cittadini di Collesansonesco, perchè il Preposto di S. Pietro ad Azzano andava in attrasso colla Regia Corte; ne fu esentato dal sequestro il comprensorio del terreno, in cui decimava il Parroco di Collecaruno, per la cura delle anime, che ivi sostenea.

II. Credono confermarla ancora con dire, che nella Parrocchia di Collecaruno si conservino i libri di battesimo amministrato ai bambini di S. Senesco cominciando dal 1585. fino al secolo corrente, e fino al presente; i libri de' morti dal

dal 1652. ſino al 99. e dal principio di queſto ſecolo fin al 1783., che quantunque ſi foſſero ſperduti i libri del regiſtro de' matrimonj avvenuti ne' ſecoli paſſati, e nel corrente fin al 1770. pure nella Curia Veſcovile Aprutina eſiſtono gli atti di detti matrimonj, ſpecialmente di quei avvenuti dal 1641. ſino all' anno corrente.

III. Che fu Prepoſto di S.Pietro ad Azzano D.Iſidorantonio Lupi, e nel 1712. coſtui fece un libretto, ove notò i beni ſtabili, mobili, e deſcriſſe ſette Cappelle anneſſe a detta Prepoſitura, ſenzacchà quivi ſi nominaſſe Colleſanſeneſco.

IV. Che fin dal dì 17. di Giugno 1585. ſi interpoſe nella Curia Veſcovile Aprutina ſentenza circa la quiſtione, che ſi agitava tra il Prepoſito di S. Pietro ad Azzano D. Durante Bevilacqua, e D. Franceſco Fontana Rettore della Parrocchia di Joanella per la percezione delle decime parrocchiali, che a ciaſcheduno ſpettava nel proprio territorio.

Quì ſi riducono le objezioni principali. Se v'abbia delle altre; piace non farne nè pure motto.

§. I.

§. I.

Si confuta la prima opposizione.

SI poggia la prima objezione su di alcune parole della relazione del Tesoriere d'Abruzzo ultra contenuta in una copia di provvisioni spedite dalla Regia Camera a 18. di Settembre 1781. circa il sequestro delle rendite feudali di Colle Sansonesco per il pagamento delle adoe, e quindemj dovuto dal Preposto D.Giancesare Ricci alla Reg. Corte.

Si rileva da questa relazione, che il Percettore Provinciale, ricevuto il suddetto incarico, lo comunicò al suo Luogotenente in Penne, e questi spedì in Collesansonesco il suo Uficiale maggiore per l'esecuzione del sequestro.

Costui conferitosi là procedè al sequestro di tutti quei territorj, e corpi feudali di Collesansonesco, che ritrovò descritti nel generale catasto senz' alcuna eccezione, e li consegnò ad un tale Gaspare Capece della vicina villa Popoli, acciò ne avesse a suo tempo ritratto il fruttato, e rimesso nella percettoria di Penne a pro della Regia Corte. Questo diè motivo a quei cittadini di dolersi in Camera, perchè eglino non eran tenuti per la incuria del Barone Preposto di pagare di proprio, ed in vista del loro ricorso si ordinò dal Marchese Presidente Pensabene relazione a detto Percettore. Questi in esecuzione di

det-

detti ordini ne incaricò la persona destinata per consegnatario (cioè Gaspare Capece) che facesse obbligare i reddenti de' medesimi a pagare in suo potere le quantità dovute al Preposto di S. Pietro ad Azzano per indi trasmetterle nella Regia cassa di Penne, senzacchè dasse molestia ai Naturali di quella villa fuorchè per quella prestazione, che corrispondeano a detto Barone. Indi detto consegnatario a' 26. di Luglio di quell' anno riferì al suddetto Tesoriere, che volendo procedere all' esazione di dette rendite sequestrate, e particolarmente delle decime feudali, quel Preposto fortemente si risentì dicendo, che non si dovessero eseguire, perchè l' esigea *qual Curato, e non come Barone, e che perciò separar si dovessero le rendite baronali da quelle della cura. Vano però fu giudicato un tal di lui risentimento giacchè costava dal catasto medesimo, e dallo stesso documento nell' ultime citate provvisioni inserito* (documento che riguardava anche l' immunità da pesi fiscali chiesta ed altre volte ottenuta dai cittadini di Collesansenesco, di cui si fa prima menzione in detta relazione) *che il detto rev. Preposto, come Barone esige la decima prediale in grano, retrivi, lino, su la maggior parte di quel territorio feudale, o sia canna, ad esclusione solo di un comprensorio di terreno, nel quale vi decima il rev. Curato di S. Giacomo della vicina villa di Collecaruno, quale ave il peso di esercitare la cura delle ani-*

me

me nella detta di Collesansonesco , ed eseguire tutti gli altri ufficj , e funzioni appartenentino al Parroco senzacchè ne tenga il rev. Preposto minimo pensiere . Fol. 39. a t.

Ergo Collesansonesco è grancia di Collecaruno. *Ergo* il Curato di Collecaruno è Parroco di S. Senesco. Quello è il gran monumento donde trae il contradittore la sua ragione.

Io quì in confutare questa opposizione vorrei cambiare abito. Vorrei deporre quello d' inetto Avvocato, che sono, e prender quello d' Indovino, che non posso. E facendo così, assicurerei certamente il S.R.C. che siccome il rev. D. Pietropaolo Sciarra ha copiato ora di suo pugno le intere suddette provvisioni, così nel 1781. formò egli col suo ingegno e di propria mano la suddetta relazione a suo piacere. E se questo sembrasse troppo; potrei dire, che il succollettore mag. Gaspare Capece della vicina villa Popoli, (cui potrassi accordar la grazia di sapere scrivere) abbia egli scritto di suo pugno la relazione, ma il contradittore Sciarra l'avrà certamente dettato. E se questo fosse assai, potrei dire . . . Ma che più andar indovinando ? Chi è mai questo mag. Gaspare Capece, chi l' ufficiale maggiore della Percettoria di Penne, chi quel Percettore, chi lo stesso Tesoriere incumbenzato dalla Reg. Camera ? Niun di costoro ha carattere di Giureconsulto , e molto meno di Magistrato. Qual forma di giudizio si è adoperata

rata nel far tale relazione? Che mai dice in fine questa relazione? Dice solo ciò che là per là vedea, cioè, che il Parroco di Caruno facea da Parroco in Collesansonesco, e come nò? Lo facea benissimo, ma *jure delegato* ed in nome del Preposto di S. Pietro ad Azzano, e con tal veste riscuotea le decime, che D. Giancesare Ricci avea già assegnato all'antecessore di Sciarra, ed a costui fin dal 1765. Che meraviglia dunque, che questo mag. Gaspare Capece, o chi altro fosse, avesse riferito solo il fatto, che vedea, e non già tutto l'intreccio de' fatti, di cui si è abbastanza favellato, e niente interloquisse su 'l dritto, che dava occasione all'ultimo stato di cose, che egli vedea? Potrebbero bastare queste poche riflessioni per dimostrare di slancio l'insussistenza della prima opposizione: ma io vo ingolfarmi più oltre in grazia del vero.

Ricercatosi da me il catasto, su cui si poggia quella qualunque siasi relazione, ed altri atti formati tra il reg. Fisco, e detto Preposto di S. Pietro: veggo che non è del tutto vero quanto quel Percettore riferì.

Non è vero, che le decime, che riscuote il Preposto in Collesansonesco, l'esigea solo come Barone, e non come Parroco. V'ha quelle, che riscuote come Parroco, e v'ha quelle, che esige come Barone, ed il tutto ivi si riferisce con distinzione.

Le prestazioni, che ricava come Barone, sono mez-

zo tom. di grano a fuoco , una porchetta ed uova 31., che gli si donano nel S. Natale, due galline, ed uova 31. nel Carnevale, un capretto, ed uova 31. nella Pasqua di Resurrezione, una casciata, ed uova 31. nella Pentecoste, ed un pajo di pollastri , ed uova 31. nel mese di Agosto.

Queste solamente sono le prestazioni , che esige come Barone. Ed è a sapersi , come su di queste si versò la transazione, che passò tra il Fisco, ed il rev. Preposto D. Berardo Purifico per il pagamento dell' adoa, e dei quindemj dovuti per detto feudo colle Sansonesco , transazione , che fu molto bene accettata dal Tribunale della Regia Camera , ed approvata da S. M. con Dispaccio per la Secreteria delle Finanze in data de' 25. Maggio 1787. di cui piace addurne il tenore. *Da quanto riferì l' Assessore di Teramo, ed indi ha rassegnato la Camera con consulta de' 7. corrente , ha rilevato il Re l'occorso toccante il sequestro , il quale nel 1781. in vista di anonima denuncia, che il feudo di Collesansonesco in quella Provincia si possedea senza titolo , investitura , ed assenso dal Preposto d' allora della Chiesa di S. Pietro ad Azzano , come Barone del feudo stesso, e senza pagamento di adoa alla reg. Corte , si fece di tal feudo per disposizione di essa Camera col sequestrarsi non solo le rendite feudali , ma quelle ancora della Chiesa addette al mantenimento della me-*

de-

desima, e dello stesso Preposto. Quindi S. M. uniformemente al parere del proprio Tribunale, ha risoluto, che TOGLIENDOSI IL SEQUESTRO SOPRA LE RENDITE DELLA CHIESA *conforme ha domandato il Prevosto attuale D. Berardo Purifico si accetti la di costui offerta riputata dalla Camera utile, e vantaggiosa, di pagare al Fisco l'adoa, e due quindemj per l'indicato feudo di Collesansonesco, per la qual cosa potrà essa Camera procedere alla tassa dell'adoa, ed alla liquidazione de' due quindemj, con ritenersene il Fisco l'importo delle quantità, che si sono esatte, e stan in deposito, e restituirsi il dippiù al suddetto Prevosto Purifico, togliendosi in seguito il sequestro anche sulle rendite feudali dello stesso feudo. Il supremo Consiglio di Finanze nel Real nome lo previene a V.S.Ill. acciò la Camera ne disponga il corrispondente adempimento. Palazzo 25. Maggio 1787. Ferdinando Corradini = Signor Marchese Cavalcanti.*

Quindi dunque rileva molto bene il S.R.C. quanto meglio io mi oppongo alla relazione del Tesoriere, e che non era vano il risentimento del Preposto circa la distinzione delle decime, come egli riferì.

Formatasi poi a' 23. Giugno 87. dal Razionale Paziente la tassa dell'adoa in annui duc. 1. 48.$\frac{1}{2}$, e liquidatosi il quindemio del 1759. in duc. 2. 60. ed il jus tapeti in gr. 34. ed il quindemio del 1774. in duc. 2. 80. ed il jus tapeti in gr. 37.,

ag-

aggregato a tai somme l'importo delle annate di adoa decorse dal primo Gennaro 1775. tempo immediato alla decisione dell'articolo generale a pro del reg. Fisco per tutto Dicembre del 1787., ne risultò tutt' il debito del Preposto mio cliente in duc. venticinque gr. 41. $\frac{1}{2}$.

E così inteso l'Avvocato Fiscale, con decreto dell' ill. Cav. Presidente Perramuto si ordinò, che pagatisi detti duc. 25. 42. s'intestasse ne' libri del reg. Cedolario detto feudo di Collesansonesco a pro di detta Prepositura di S. Pietro ad Azzano; si comunicasse l'ordine al Percettore per l'esazione dell'adoa giusta la detta tassa; si togliesse il sequestro, e si restituissero le quantità indi ritratte; e così fu già il tutto perfettamente eseguito.

Per ciò che riguarda le decime, che si riscuotono in S. Senesco del Preposto di S. Pietro come Parroco, che non caddero punto, nè cader poteano in disputa col Fisco per l'additata causa; io recherò quello stesso catasto del 1754., su cui fondò il Percettore la sua relazione, e poi il crivellerò secondo la censura del dritto.

Più decime in grano, retrivi, e lino nella maggior parte di questa canna alla sola riserba d'un comprensorio di terreno, nel quale vi decima, ut supra il rev. Curato di S. Giacomo della villa Collecaruno, come nella sua partita sta dichiarato, il quale ave il peso d'esercitare la cura d' anime in questa villa Collesansonesco, ed esegui-

ne

re tutti gli officj appartenenti al Parroco. Ed il rev. Prevoſto di S. Pietro ricava annui per le ſue decime, cioè in grano ridotto concio ſalme quindici giuſta lo prezzo ſtabilito ſono ducati trentuno, e gr. 50., in retrivi una ſalma carlini quattordici in lino, malloni quindici gr. 15.

Il fin quì detto ſi è convenevolmente provato con legittimo documento formato dall' Attuario della R. C. Vincenzo Torchia *fol.*

Or dal riferito tenore del cataſto certamente ſi rileva molto più di quel che il Teſoriere volea far capire.

Si rileva, che il Prepoſto oltre di quelle miſere preſtazioni feudali, percepiva le additate decime come Parroco, le quali il Teſoriere confondea con le feudali, e non va bene.

Potrebbe dirmiſi però, che con queſto io approvi il dippiù di detto cataſto già ponderato, che forma l' achille del contraddittore Sciarra, ed io riſpondo, l' approvo, e lo riprovo medeſimamente. Ma come va queſto? Ecco.

Se ſi vuole ſtare a ciò che intendeano, e vedeano i Decurioni di Colleſanſoneſco mentre che formando il cataſto nel 1754. s' eſpreſſer così, e perchè non approvarlo?

Il Parroco di Collecaruno eſercitava appunto in S. Seneſco la cura di anime, e ne riſcuoteva porzione di decime, ma il tutto facea in nome del Prepoſto D. Giançeſare Ricci, come di coſtui coadjutore. Ed in ciò quella particola di cataſto ſi uniforma a quel che detto Prepoſto

la-

lasciò registrato in memoria fin dal 1747. ne' libri di sua cura.

Si fa memoria, che nel corrente anno 1747. a' 2. del mese di Agosto a doglianza del Signor Cardinale Lante Abbate commendatario di Farfa dalla Curia Apostolica di Teramo si è imposto il mandato per Palatium a D. Antonio de Paulis Curato di Collecaruno, che ha sofferto per più mesi per delitto d'aver usurpato i diritti parrocchiali su Collesansonesco luogo spettante a questa mia Parrocchia la quale causa terminata con mia soddisfazione io sottoscritto Prevosto per allegerirmi il peso della cura in detta villa, ho destinato mio Economo, e coadjutore il mentovato D. Antonio de Paulis e gli ho assegnato per sua mercede una porzione di decime del mio decimario in tenimento, e canna di essa villa di Collesansonesco Diocesi di Farfa, onde su Gio: Cesare Prevosto Ricci. Fol.221.

Se dunque piace al contradittore Sciarra d'intentender il catasto secondo la sua vera intelligenza, come testè si è osservato; allora non solo approvo, ma applaudisco anche, perchè il veggo reso già amico della verità. Ma se poi fosse sorpreso dalla tentazione di voler intendere detto catasto *non jure œconomi*, ma *jure proprio* e come non riprovarlo all'istante?

Che cosa mai crede il contradittore esser il documento del catasto su cui tanto si fida? lo sappia da un Dottore Padovano.

Æsti-

Æstimum factum est, ut dumtaxat probet inter fiscum, vel communitatem, & illum, ad cujus nomen res descriptæ sunt, ergo aliis non debet præjudicare arg. L. si unus §. ante omnia ff. de pact. & propterea, quia æstimum tantummodo factum est ad effectum supportationis onerum pro rata quemlibet tangente, NON DEBET ULTERIUS OPERARI; *limitata enim causa limitatum producit effectum L. age C. de transact. Huic eidem limitationi ob supradicta subscribit etiam C. D. Mascard. conclus. 665. n. 2. ad 6.* (1).

E se perciò dicessi al rev. Sciarra, che il catasto non solo non prova il dominio de' beni in esso descritti, ma nè anche il possesso, e nè pure quando per essi si è pagato già il tributo, egli che mi risponderebbe?

An per æstimi codicem dominium probetur, dubitatur. Et non probari communi scribentium sententia receptum est, ita post Jacob. Butrigar. Bal. in L. sollemnibus n. 1. C. de rei vind. sequitur post infinitos prope relatos D. Mascard. concl. 543. n. 1. concl. 273. n. 2. & conclus. 665. num. 1. &c.

An per librum æstimi probetur possessio? conclude pro negativa. Sic præcise docuit Bartol. in L. si parte, illam in compendium redigendo C. de act. empt.

(1) *Genov. de script. priv. lib. V. qu. IV. num. 9. & seq.*

empt. ubi tributi solutio rei possessionem non probat, ibique eum sequutus est Bald. num. 1. per L. quæ quisque ff. de acq. rer. dom. infinitos alios refert ac sequitur Mascard. concl. 665. n. 1. Jacob. Marchisell. quest. 40. n. 13. ubi ampliat. id etiam procedere, etiamsi ille, ad cujus nomen bona descripta sunt, solveret tributa, ac vectigalia, quando tamen alius eo tempore regeritur possidere (1).

Al più al più secondo il parere d'alcuni DD. farebbe la descrizione nel catasto qualche presunzione. Ma che più indugiare su tal bisogna? Dietro al lume sì vivo di tante pruove schierate dal mio cliente, non perchè l'Avversario non volesse aprir le sue pupille; potrei aver io il dritto di defaticare la sofferenza del Magistrato prolungando il ragionamento, ove non debba. Ecco dunque provato ad evidenza, che punto non sussiste la prima objezione de' contradittori.

§. II.

(1) *Id. de script. priv. lib. V. quæst. 2. & 3.*

§. II.

Si confuta la seconda objezione.

DAl *fol.* 42. *ad* 59. apparifcono tutte le fedi eftratte dai libri parrocchiali di Collecaruno circa il regiftro del battefimo, morte, e matrimonj degli abitatori del difputato villaggio, come teftè fi è detto. *Ergo Colle Sanfonefco eft quid individuum con Colle Caruno; nego confequentiam.*

Che cofa crede il rev. D. Pietropaolo Sciarra, che fiano i libri di regiftro di battefimo, di morte, di matrimonj, che gli avran fatto un gran cuore?

Non farebbe in vero un forfennato Pirronifta chi negaffe doverfi preftare credenza a sì fatti libri: o almeno tanta quanta ne defidera il contradittore. Potrei io opporre che quantunque nulla dir fi poteffe contra la veracità di sì fatti libri; pure fon di fede privata. Oltre di che potea beniffimo fuccedere, che nel fecolo paffato nella parrocchia di Collecaruno fi foffero amminiftrati i Sacramenti a' Naturali di S. Senefco o fenza l' intelligenza de' Prepofti di S. Pietro ad Azzano, o col loro permeffo, come fece il Prep. D. Cefare Ricci, ed ecco, che in tai cafi nulla di male recan al mio Cliente quei libri, e nulla di pro al Contradittore.

Mettendo però da banda qualunque rifleffione, che far potrei a danno de' Contradittori nel vagliare

sì

sì fatte ſcritture, dico ſolo, che quantunque mirar ſi voleſſero nell' aſpetto per eſſi il più favorevole, che mai: pure nulla di ſuſſiſtenza arrecano al loro aſſunto; e niente di nocumento al mio.

Ma quì ripigliano i Compatroni della Parrocchia di Collecaruno, che D. Berardo pure fa uſo di ſimiglianti memorie, come dunque per lui ſaran giovevoli, per noi inutili? Che razza di ragionare è queſta, e che vi ha un inſoffribile contradizione? A ſuo tempo paleſerò la ragion della differenza. Per ora proſieguo la mia propoſizione.

Il Cardinale de Luca ha favellato baſtantemente ſu 'l peſo della fede, che preſtar ſi debba a ſimili ſcritture. Io dunque ſenza andar filoſofando con Autori oltramontani in un punto cotanto ovvio; ſarò pago di addurre ciò che ei ne penſa ſu tal biſogna.

Diſtingue in primo luogo i libri pubblici dai privati. Crede poterſi dire libri pubblici quei, che ſi formano, e ritengono *ex debito officii*; e privati quei che ſi conſervano da ciaſchedun privato per la buona direzione de' ſuoi affari. Non ſaprei ſe queſta definizione intorno ai libri pubblici ſia troppo ſoda a ſtretto linguaggio del dritto, giacchè quantunque ogni carica abbia i ſuoi doveri da oſſervarſi per ben riuſcirci; non tutte però le cariche ſono pubbliche: ed in conſeguenza non ogni libro, che ſi faccia *ex debi-*

to.

ro officii potrà dirsi solo per questo pubblico, quando l'ufficio, o l'impiego, che si esercita; non sarà pubblico. Io però la lascerò correre, poichè così ne verrà per me maggior ragione.

Suddistingue la specie de' libri pubblici in due altre, cioè, ne' libri, *qui redoleant quandam speciem registri*, come son quei, ove si annotano le cose giudiziali, o estragiudiziali; ed altri *raziocinatorj*, ove si noti il dare ed avere.

De prima specie, egli dice, *sunt (e. g.) registra Bullarum, & Supplicationum, seu brevium Datariæ, & Cancellariæ &c.... Necnon sunt libri visitationum, quas Ordinarii faciunt de eorum diœcesibus, aut libri ordinationum, ac etiam sunt libri baptismatum, & matrimoniorum, quos conficere, ac tenere debent, & solent Parochi, cum similibus libris, vel registris, qui fiant ratione officii super rebus ad ipsum officium pertinentibus &c.*

Premesse queste nozioni; viene a stabilire il seguente canone. *Quando itaque agitur de prima specie; regula est generalis, quod hujusmodi libri vim habeant publicorum documentorum, ideoque in iis, quæ ad officium pertinent, indefinite probant, tam pro, quam contra, vel cum tertiis, quoties leges, vel styli particulares, aut etiam particulares facti circumstantiæ hujus regulæ limitationem non suadeant.*

Sentano ora i Contradittori le conseguenze di que-

sta regola: *Ut etiam receptum in praxi habemus in præfatis libris, qui per Parochos fiunt, ut adnotentur baptismata, & matrimonia. Cum restrictione tamen ad ea, quæ proprium officium concernunt, & sic circa administrationem illius sacramenti, non autem quoad alia extrinseca, seu accidentalia. Ut (e. g.) agendo de libro matrimoniorum, illi defertur super ipso actu matrimonii, quod ad formam Concilii celebratum est, coram ipso Parocho, & duobus testibus, in eodem libro adnotatis, sed non defertur circa alia, quæ non concernant factum seu officium ipsius Parochi; puta, circa dotem, vel pacta, cum quibus matrimonium contractum sit. Quinimo neque ea, quæ ad ipsius matrimonii validitatem tendunt, aliunde justificanda, puta super statu libero contrahentium, aut super non existentia impedimentorum; sive circa libertatem consensus; aut super ea* QUALITATE, QUÆ REDDAT CONTRAHENTES VEROS DOMICILIARIOS, IPSIUSQUE PAROCHI SUBDITOS, *cum similibus, quoniam ista sunt extra suum officium, quod stricte versatur in adnotando illum actum matrimonii celebrati ad formam præscriptam a Concilio Tridentino.*

Ita pariter in alio libro baptismatum, quoniam ille quidem probat, quod illa persona sit baptizata, ac etiam probat, qui fuerint Patrini, pro effectibus exinde resultantibus, illo præsertim cognationis, vel affinitatis spiritualis, non autem

circa

circa filiationem, & alia, quæ ab eo actu extranea sunt, quoniam est loqui extra id, quod ad ejus officium pertinet (1).

Or dopo questo ragionamento che diranno i Contradittori? Diranno forse che l'istesso dovrà dirsi delle simili fedi di registro esibite dal Preposto di S. Pietro? L'istesso sicuramente dir si dovrebbe se sole si fossero prodotte. Ma siccome le pruove compilate dal mio Cliente non sono che uno sviluppo più manifesto di ciò che per dritto si presume, come il dimostrai: così saran degne di tutta la fede, perchè consistono nell'asseverare *così è*, *perchè così dev' essere*: il che non potrà succeder mai per quelle disposte dagli Avversarj, che si riducono a sostenere tutto l'opposto, cioè, che *deve essere così*, *perchè voglion essi credere che sia così*. Q. E. D.

§.III.

(1) *De Luc. Lib.* 15. *Part.* 1. *de judic. Discurs.* 30. *de probat. per libr. num.* 2. 3. 5. 7. *e* 8.

§. III.

Si espone la terza opposizione.

LA terza opposizione consiste nel dire, che nel 1712. D. Isidorantonio Lupi Preposto di S. Pietro ad Azzano fece un libretto, ove descrisse tutti i beni stabili e mobili della Prepositura, e sette Cappelle a lei annesse, senzacchè quivi si nominasse S. Senesco.

Basta solo l'aver accennato questa objezione, e medesimamente averla confutata.

Se l'esistenza delle sostanze dei cittadini dipendesse dall'annotarsi o non annotarsi; oh quante cose più belle di quelle che si veggono, veder si potrebbero. Poveri creditori, poveri pupilli, e più poveri tutti quei, che dovrebber dipendere da ciò che dispongono i loro rappresentanti.

Se sù di questa indagine niente nuoce il non vedersi annotato in un solenne inventario ciò che è suo, per conservarlo, o ricuperarlo: molto meno potrà nuocere alla Badia di Farfa, che D. Isidoro Lupi, che dicesi Preposto di S. Pietro ad Azzano, non abbia annotato in un libretto, o sia memoria privata (di cui non può sapersi ora qual fosse stato l'oggetto, per cui la schiccherò) la villa di Collesansonesco; per ritenerla sotto la sua giuridizione spirituale.

§.IV.

§. IV.

Si confuta la quarta opposizione.

CRedono trar ragione da una sentenza della Curia Aprutina interposta nel 1586. tra il Preposto di S. Pietro ad Azzano, ed il Rettore di S. Maria in Joannella circa la confinazione del territorio in cui esigere dovessero le decime loro dovute.

Potrei primamente opporre, che di tal sentenza non si dovesse aver conto per ragion dell'incompetenza del Giudice; giacchè il Preposto di S. Pietro ad Azzano è soggetto all'onnimoda giuridizione del Cardinale Commendatario di Farfa. Nè varrebbe il dire, che poteasi prorogare al Vescovo di Teramo la giuridizione dallo stesso Preposto senza il consenso della Curia Farfense; poichè ciò avrebbe luogo quando il privilegio del Foro riguardasse principalmente il favore de' suoi sudditi, *secus, si superioris favorem concerneret, atque non tam litigantibus, quam foro, datum esset; quod inter alia est in toparchis jurisdictionem patrimonialem habentibus: quippe quo casu consensu judicis opus esset ne ex alieno facto jus ei depereat. Andr. Gayl. lib. 1. observ. 40. Merul. prax. lib. 4. part. 2. tit. 1. cap. 13. n. 3. Vinn. de jurisdict. cap. 10. n. 3. Leeuwen. censur. for. art. 2. lib. 1. cap. 18. n. 1. 2. adde Petr. Bort. tract. van arresten cap. 1. n. 16.*

n. 16. *& seqq. Zanger. de except. part.*2.*cap.*1. *n.* 362. *& seqq.* (1) ma volentieri metterò ciò in non cale . Dico solo che i Contradittori che favellan di questa opposizione nel III. loro articolo han dato la di lei soluzione nel I. che essi stessi han formato, ed è il seguente .

La Parrocchia di S. Pietro ad Azzano confina verso Settentrione alla Parrocchia di Villa Collecaruno, ed all' altra di Castagneto; a mezzodì alla Parrocchia di Villa Popoli; ad Oriente mediante il fiume Viziola alla Parrocchia di Villa Torricella; e ad Occidente alla Parrocchia di Villa Joanella. Fol. 81.

Basta ora leggere il solo titolo della sentenza della Curia Aprutina per comprendere, che non ha che fare colla causa presente.

Nos Liberatus Andreocius de Monte Florum &c. Vicarius generalis &c. Decisor litis &c., & differentiæ coram nobis vertentium inter D. Franciscum Fontana de Joanella Rectorem Parrochialis Ecclesiæ S. Mariæ ejusdem loci, parte ex una; & Rev. D. Durantem Vivilaquam de Teramo Præpositum Parrochialis Ecclesiæ S. Petri ad Azanum dicti loci parte ex altera; de, ut sup. confine decimarum ad utramque Ecclesiam spectantium, & pertinentium &c.

Se la disputa allora si raggirava tra la Chiesa di Joan-

(1) *Voet. comm. ad tit. ff. de jurisdict. n.*15.

Joannella, e S. Pietro ad Azzano; come vuol' ora entrare sotto l'ombra di quella qualunque sia decisione il Parroco di Collecaruno?

Res inter alios acta, già si sa da tutti, *aliis neque nocet, neque prodest*. E' però è meglio tacere, che più favellar su tal bisogna. Sarebbe ora tempo di ammainar le vele di questa sdrucita allegazioncina; ma siccome per parte del mio Cliente si è articolata ancora la confinazione del territorio, ove esiggonsi le decime: così mi sbrigherò ben presto da quest' incidente, che per altro è cosa subalterna dalla quistione, che si sta agitando.

C A P. IV.

Si prova qual sia il territorio, in cui si esiggono le decime Parrocchiali in S. Senesco.

NEl V. tra gli articoli prodotti dal mio Cliente si parla di questo assunto. L' esazione delle decime fatta dal passato Preposto D.Giancesare Ricci, prima che elegesse per suo Cappellano in Collesansonesco il rev. de Paulis, Pompa, Mazzarella, e l' odierno contradittore Sciarra, comincia a Ponente nella contrada detta della Riccia strada strada fino a piano Castello, e poi tirando verso mezzogiorno fino al fosso delli Costumi, e rivoltando in su per il medesimo fosso fino alla strada di Joannella, che porta al monte fino al

fosso

fosso grande, piglia le contrade di Valdesina, Genepre, Mandria, e Lemiti detti di Genuario, Croce di Peccia, Piano di S. Giacomo, e Fonte Canale, nelli quale estensione è chiaramente compresa detta Villa di S. Senesco, e Costumi. *Fol.* 144. *a t.*

Questa verità è bastantemente provata colle deposizioni de' testimonj esaminati ad istanza del Preposto, contra de' quali non si è osato nulla dai Contradittori, essendo ben degni di fede. *Fol.* 147. *a t.* 150. 152. 154. 156. 160. *a t.* 165. *a t.* 167. 168. 173. 182. *e* 83.

Oltre a ciò che ne dicono i testimonj; si rileva la circoscrizione dei confini, ove si esiggono le decime dallo stesso catasto del 1754.

Quivi dunque si rapporta *S. Giacomo Chiesa Parrocchiale di Collecaruno Rettore D. Antonio de Paulis, il quale ave il peso esercitar la cura in questa villa del Collesansonesco, possiede perciò li seguenti beni &c.*

Quel *D. Antonio de Paulis* appunto, che nel 1747. fu già castigato col mandato per *Palatium* dalla Curia Apostolica di Teramo per aver voluto usurpare i dritti Parrocchiali in S. Senesco, e che dopo ricevuta quella mortificazione; il Preposto D. Giancesare Ricci per sua indulgenza lo destinò suo Economo nell' amministrazione de' Sacramenti in detta villa, e gli assegnò porzione del suo decimario, che vien descritto in detto catasto cogli stessi termini, cui il mio Cliente l' articolò.

Più

Più il medesimo Parroco di S. Giacomo decima in questa giurisdizione, e canna in grano, retrivì, e lino, e detto decimario si stende, cioè, principia a ponente nella contrada detta la Riccia strada sino al piano Castello, e poi tirando verso mezzogiorno sino al fosse delli Costumi, e rivoltando in su per il medesimo fosso sino alla strada di Joannella, che porta al monte sino al fosso grande, pigliando le contrade di Valdesina, Ginepri, Mantria, e lemiti di Genuario, croce di Peccia, Piano di S. Giacomo, e Fonte canale e si è appurato rendere annui dette decime in grano tomm. nove, in retrivi mezza salma, in lino malloni cinque. Fol.

E ormai tempo d'ammainar le vele.

Si è provato presumersi nel dubbio, che per dritto spetta la giuridizione spirituale all'Abbate, o altro Chiesastico, che vanta senza dubbio il dominio temporale su i suoi vassalli, come Barone. Si è provato a ridondanza con tanti lucidi argomenti di fatto, che in Collesansonesco la giuridizione spirituale spetti al Preposto di S. Pietro ad Azzano rappresentante dell' Abbate commendatario di Farfa. Si è provato che il qu. D. Antonio de Paulis, dopo il meritato castigo fece da Economo in Collesansonesco per concessione ed in nome del Preposto D. Cesare Ricci, e dopo la di lui morte D. Pietro Pompa, D. Barnaba Mazzarella, ed il presente contraditore D. Pietropaolo Sciarra, e però lo è amovi-

vibile *ad nutum*, e non coadjutore perpetuo, e molto meno può vantar dritto in suo nome qual Curato della Parrocchia di Collecaruno.

Si è osservato, che non debbasi tenere alcun conto delle opposizioni insussistenti, che da costui si fanno, perchè il catasto o s'intende, come devesi, e nulla gli giova; o si vuol interpretare con stranezza, ed allora nè il catasto, nè i libri di battesimo, di matrimonj, de' morti &c. ponno essergli d'alcun pro, perchè queste scritture non operano, nè ponno più operare di quel che sia il loro istituto. Si è osservato, che è inutile, e straniera la decisione della curia Aprutina del 1585. Si è finalmente osservato qual sia il decimario di S. Pietro ad Azzano in Collesansonesco, che s'amministra dal Preposto, e quello che dall'antecessore si assegnò al contradittore, e suoi predecessori. Che altro mai ora resta ad osservarsi, se non che il S.C. condanni il rev. D. Pietropaolo Sciarra a rilasciare a pro del rev. Preposto, e Barone di S. Pietro ad Azzano D. Berardo Purifico la cura delle anime in Collesansonesco insieme con tutte le decime percepite fin da che fu richiesto a disobbligarsi da tale peso, e specialmente fin da che si ebbe ricorso al Delegato della Real giuridizione; ed a pagare le spese non solo di quel giudizio, ma principalmente di questo agitato nel S. R. C.? Così vedrassi, che non v'ha ragion di dubitare, che l'accessorio dipenda dal suo principale, da

cui

cui è inseparabile; e vedrassi con piacere, e con plauso di tutti, che l'intero ovile dipenda dalla tenera cura dell' unico suo caro Pastore.

Cetera.

Napoli 11. Febbraro 1795.

Pantaleone Spadavecchia.